



APPROFONDIMENTO

Fattura elettronica per forfettari

A seguito della modifica apportata dall'art. 18 D.L. 36/2022 (decreto PNRR-2) all'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, sono stati eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1.07.2022 (prendendo a riferimento l'art. 6 D.P.R. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (c.d. soggetti minori):

- rientranti nel "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98);
- rientranti nel **regime forfettario** (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014);
- che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l'ammontare dei **ricavi/compensi dell'anno precedente** (per il 2022 andrà preso a riferimento l'anno 2021), ragguagliati ad anno, **siano stati superiori a € 25.000**. Qualora, nell'anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a € 25.000 non vi sarà l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l'obbligo, in tal caso scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.

A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche:

- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
- alla **conservazione elettronica** delle fatture;
- all'assolvimento elettronico dell'imposta di bollo.

Tavola riepilogativa

Soggetti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2022

Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell'operazione ¹	Soggetto passivo Iva residente ovvero stabilito in Italia	Soggetto passivo Iva nel regime forfettario (art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014) ovvero nel regime dei minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011)	Soggetto passivo Iva produttore agricolo in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972)
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B Fra soggetti passivi Iva	Sì Non vi è l'obbligo di emissione della fattura elettronica qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente ovvero stabilito in un Paese diverso dall'Italia (Ue ovvero extra-Ue).	Sì Qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente - 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000. Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 l'obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.	No
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C Nei confronti di privati consumatori	Sì	Sì Qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente - 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000. Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 l'obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.	No
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA Nei confronti della P.A.	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale.	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale.	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale.
Nota¹	Per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto dal D.L. 146/2021), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusione è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.		

ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA CONTRIBUENTI FORFETTARI